

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2026, n. 40-2799

Autorizzazione alla costituzione di parte civile della Regione Piemonte nel procedimento penale n. 5237/2025 R.G.N.R. e n. 15463/2025 R.G. G.I.P. incardinato avanti il Tribunale di Torino. Specificazione dei poteri conferiti al difensore della Regione nell'ambito della costituzione di parte civile autorizzata con deliberazione n. 192227/2026/XII del 09.02.2026 e conseguenti adempimenti ex artt. 8



Seduta N° 172

Adunanza 06 LUGLIO 2026

Il giorno 06 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Federico RIBOLDI

DGR 40-2799/2026/XII

OGGETTO:

Autorizzazione alla costituzione di parte civile della Regione Piemonte nel procedimento penale n. 5237/2025 R.G.N.R. e n. 15463/2025 R.G. G.I.P. incardinato avanti il Tribunale di Torino. Specificazione dei poteri conferiti al difensore della Regione nell'ambito della costituzione di parte civile autorizzata con deliberazione n. 192227/2026/XII del 09.02.2026 e conseguenti adempimenti ex artt. 82, c. 1 e 122 c.p.p.

A relazione di: Vignale

Premesso che:

ai sensi dell'art. 56 comma 2 lettera e dello Statuto la Giunta delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;

l'art. 17, 3° c., lett. k) L.R. 23/2008 e s.m.i. dispone l'attribuzione in capo ai dirigenti della proposta in ordine all'avvio delle liti attive e passive e del potere di conciliare e transigere;

l'art. 16, 2° c., lett. I) L.R. n. 23/2008 e s.m.i. attribuisce agli organi di direzione politico-amministrativa l'autorizzazione a stare in giudizio e il conferimento del mandato per il relativo patrocinio;

con deliberazione della Giunta regionale n. 192227/2026/XII del 09.02.2026 è stata autorizzata la costituzione di parte civile della Regione nel procedimento penale incardinato avanti il Tribunale di Torino n. 5237/2025 R.G.N.R. e n. 15463/2025 R.G. G.I.P, conferendo all'Avv. Claudio Salaris l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel relativo giudizio, conferendo al medesimo

difensore le facoltà necessarie all'espletamento del mandato difensivo e alla cura degli interessi della Regione nell'ambito del procedimento penale sopra indicato.

Considerato che:

nell'ambito della gestione della posizione processuale della Regione Piemonte si sono rese necessarie valutazioni inerenti la revoca della costituzione di parte civile, in relazione all'evoluzione del procedimento e alla tutela dell'interesse dell'Ente;

si è reso necessario precisare l'ambito dei poteri già conferiti al difensore con la richiamata deliberazione, chiarendo che gli stessi ricomprendono ogni facoltà funzionalmente connessa alla gestione della costituzione di parte civile, ivi inclusa la facoltà di revocarla ove ciò risulti conforme all'interesse regionale;

l'esercizio della facoltà di revoca della costituzione di parte civile richiede il conferimento di apposita procura speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 82, c. 1 e 122 c.p.p..

Ritenuto pertanto:

di dover specificare il contenuto dei poteri già riconosciuti all'Avv. Claudio Salaris con la deliberazione n. 192227/2026/XII del 09.02.2026, chiarendo che essi comprendono anche la facoltà di revocare la costituzione di parte civile nell'interesse della Regione Piemonte;

di autorizzare conseguentemente il Presidente della Giunta regionale al rilascio della relativa procura speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 82, c. 1 e 122 c.p.p..

Visti:

la D.G.R. n. **8-8111 del 25/01/2024** *“Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361”*;

Visti:

la L.R. n. 7 dell’11/04/2001 *“Ordinamento contabile della Regione Piemonte”*;

la D.G.R. n. 37-615 del 20/12/2024 *“D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017”*;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto in quanto trattasi di provvedimento che si limita a specificare le competenze del legale incaricato della difesa.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024.

La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,
delibera

di disporre che i poteri conferiti all'Avv. Claudio Salaris con la DGR n. 192227/2026/XII del

09.02.2026, adottata ai fini della costituzione di parte civile della Regione nel procedimento penale n. 5237/2025 R.G.N.R. e n. 15463/2025 R.G. G.I.P. incardinato avanti il Tribunale di Torino, sono comprensivi di ogni facoltà connessa, conseguente e funzionale alla gestione della costituzione stessa nell'interesse dell'Ente, ivi inclusa la facoltà di valutarne il mantenimento e di procedere, ove ritenuto conforme all'interesse regionale, alla relativa revoca, in quanto corrispondente all'interesse della Regione Piemonte.

di autorizzare conseguentemente il Presidente della Regione a conferire all'Avv. Claudio Salaris, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 82, c. 1 e 122 c.p.p., apposita procura speciale contenente il potere di revoca della costituzione di parte civile nel suesteso procedimento penale;

che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.